

**Parti**

Ricorrenti: SR, RB

Resistente: Lietuvos Respublika

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se i valori della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della giustizia, sanciti all'articolo 2 TUE, e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE debbano essere interpretati nel senso che conferiscono ai poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri il potere discrezionale illimitato ed esclusivo di fissare, mediante una normativa nazionale, la retribuzione dei giudici a un livello che dipende unicamente dalla volontà dei suddetti poteri.
- 2) Se le disposizioni del secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché quelle dell'articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], applicabile, tra l'altro, all'indipendenza dei giudici, debbano essere interpretate nel senso che consentono agli Stati membri di introdurre, mediante una normativa nazionale, norme che fissano la retribuzione dei giudici a un livello inferiore rispetto alla retribuzione o agli onorari stabiliti dallo Stato per gli appartenenti ad altre professioni legali.

(<sup>1</sup>) Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 15 giugno 2023 — SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL / Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-376/23, BALTIC CONTAINER TERMINAL)

(2023/C 304/15)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)

**Parti del procedimento principale**

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 (<sup>1</sup>), in combinato disposto con l'articolo 214, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione (<sup>2</sup>), consenta di appurare il regime speciale di «zona franca» senza che sia stato inserito nel sistema di registrazione elettronico il numero di riferimento principale (MRN) che identifica la dichiarazione in dogana tramite la quale le merci sono vincolate al regime doganale successivo.
2. Se gli articoli 214, paragrafo 1, e 215, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione e l'articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 consentano al titolare del regime speciale «di zona franca» di appurare detto regime unicamente sulla base di una dicitura apposta da un funzionario dell'autorità doganale sul documento di trasporto delle merci (CMR) relativa alla posizione doganale di tali merci, senza procedere esso stesso alla verifica della validità della posizione doganale delle medesime.
3. In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, quale sia il livello di verifica ai sensi degli articoli 214, paragrafo 1, e 215, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione e dell'articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 sufficiente per ritenere che il regime speciale «di zona franca» sia stato correttamente appurato.
4. Se il titolare del regime speciale «di zona franca» possa nutrire un legittimo affidamento fondato sulla conferma da parte delle autorità doganali che la posizione doganale delle merci è cambiata da «merci non unionali» a «merci unionali», quando detta conferma non indica né il motivo del cambiamento di posizione delle merci né le informazioni che consentano di verificare tale motivo.

5. In caso di risposta negativa alla quarta questione pregiudiziale, se possa costituire un motivo di esenzione dall'obbligazione doganale derivante dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), del codice doganale dell'Unione, tenuto conto del principio dell'autorità del giudicato riconosciuto dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione, il fatto che, in una diversa causa dinanzi a un giudice nazionale sia stato dichiarato, con sentenza definitiva, che, in base alle procedure stabilite dalle autorità doganali, il titolare del regime doganale non aveva commesso alcuna infrazione in relazione al regime doganale «di zona franca».

---

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 21 giugno 2023 —  
Anklagemyndigheden / ILVA A/S**

**(Causa C-383/23, ILVA)**

(2023/C 304/16)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Vestre Landsret

**Parti**

*Ricorrente:* Anklagemyndigheden

*Resistente:* ILVA A/S

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il termine «impres[a]» di cui all'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati (<sup>1</sup>) debba essere inteso nel significato di impresa ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con il considerando 150 di tale regolamento, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di diritto della concorrenza dell'Unione, nel senso che il termine «impresa» ricomprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che, nell'infliggere una sanzione pecuniaria a un'impresa, si deve tenere conto del fatturato mondiale totale annuo dell'entità economica di cui l'impresa fa parte, o soltanto del fatturato mondiale totale annuo dell'impresa stessa.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 14 luglio 2023 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio  
dell'Unione europea**

**(Causa C-442/23)**

(2023/C 304/17)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)